

**AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI AMBIENTE & SICUREZZA**

CIRCOLARE N° 01/2015

... IN EVIDENZA

GENNAIO 2015



**OBBLIGO FORMAZIONE DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI  
EX ART. 37 D.LGS. 81/08 ED AGGIORNAMENTO PERIODICO**

Come è noto in base a quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione deve avvenire in occasione:

- a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori deve poi essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



Anche i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.


I contenuti della formazione comprendono:

- a) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) Valutazione dei rischi;
- d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal decreto legislativo 81/08 per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Per quanto attiene durata, contenuti e modalità di svolgimento dei singoli percorsi formativi e delle frequenze di aggiornamento si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e successivo Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e alla classificazione di rischio dell'azienda in base al settore o comparto di appartenenza.





Per quanto riguarda l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori si precisa che è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.

In caso di formazione "RICONOSCIUTA" erogata nel periodo dal 11 gennaio 2007 al 11 gennaio 2012 la formazione in aggiornamento deve essere conclusa entro il 11 gennaio 2017.

In caso di formazione erogata dopo 11 gennaio 2012 l'aggiornamento dovrà essere svolto nel quinquennio successivo a partire dalla data di esecuzione di ogni singolo corso.

Si ricorda infine che l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 prevede che l'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi.

Si consiglia pertanto di provvedere alla verifica della formazione erogata ed alla programmazione della formazione residua, sia essa formazione di base o di aggiornamento periodico al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e relativi Accordi Stato-Regione.

Restiamo a completa disposizione per informazioni e/o chiarimenti in merito:

